

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.**

**Sentenza n. 29/2020/RGC depositata in data 12/11/2020.**

**RICORSO:** annullamento della deliberazione n. 27/2020/FRG e della deliberazione n. 28/2020/FRG (quest'ultima di correzione di un errore materiale), emesse dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata e depositate in data 22 aprile 2020, con le quali è stato dichiarato non regolare il rendiconto del Gruppo consiliare "Forza Italia Berlusconi per Bardi", limitatamente ad una voce di spesa.

**RICORRENTE:**

F.P. (persona fisica), in proprio e nella qualità di Presidente *pro tempore* del Gruppo consiliare "Forza Italia Berlusconi per Bardi";

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Basilicata, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Presidente del Consiglio regionale della regione Basilicata, Presidente della Giunta regionale della regione Basilicata.

**QUESTIONE RISOLTA:** sussistenza in capo al gruppo consiliare dell'obbligo di restituzione del contributo erogato per il pagamento della prestazione consulenziale, svolta da un commercialista, a favore dell'attività consiliare, in quanto contributo non riconducibile alla categoria delle spese per il personale, ma a quella delle spese di funzionamento.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. d); artt. 123 e ss.; *c.c.:* art. 2229; **D.L. n. 174/2012:** art. 1; **DPCM del 21.12.2012:** art. 1; art. 3; **L. regionale n. 28/2012:** art. 5; **D. Lgs. n. 118/2011:** art. 1; art. 11; All. 1; **L. regionale n. 8/1998:** art. 6; art. 11.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 28/2020/RGC; sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 28/2018/RGC; sent. n. 15/2017/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 260/2016; sent. 104/2016; sent. n. 263/2014.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Le Sezioni riunite, con la presente pronuncia, hanno stabilito che <<**sussiste in capo al Gruppo consiliare l'obbligo di restituzione delle erogazioni relative al contratto di consulenza in quanto non assimilabili a spese di personale e dunque non correttamente rendicontate**>>, atteso che nel caso di specie, è stato accertato che <<**il rapporto di collaborazione con il professionista derivava da un contratto di consulenza e non da un contratto di lavoro subordinato o da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sicché la relativa spesa non poteva essere contabilizzata nella specifica voce di spese di personale, dovendo invece essere inserita nella voce "spese per funzionamento"**>>.

## ABSTRACT

In materia di rendicontazione dei gruppi consiliari, le Sezioni riunite hanno confermato che il relativo controllo, da parte della Corte dei conti, si fonda sulla tutela dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio regionale, costituendo il rendiconto del gruppo consiliare parte integrante dello stesso.

Pertanto, la verifica della corrispondenza tra le poste contabili riportate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute soggiace al riscontro positivo derivante dall'impiego, nella fase di controllo, dei parametri di veridicità e correttezza.

Alla luce della normativa anche regionale vigente nel settore, il Collegio giudicante ha rimarcato l'importanza dirimente del vincolo di destinazione del contributo erogato per le spese del personale, il quale non può essere eluso né violato, pena l'obbligo di restituzione delle somme non spese per tale finalità.

In particolare, secondo il giudice contabile, il contratto di consulenza/collaborazione, intercorso tra il professionista e il gruppo consiliare, segue le logiche dell'art. 2229 del codice civile, richiamato anche nell'assetto programmatico negoziale, comportando ciò, come precipitato logico-giuridico, l'esatto inquadramento dell'erogazione pecuniaria corrisposta al commercialista nella categoria delle "spese di funzionamento".